IL FENOMENO DEI RIBASSI ECCESSIVI NELLE GARE D'APPALTO: SOLUZIONI E RIMEDI ALLA LUCE DELLA RECENTE EMANAZIONE DEL "DECRETO SVILUPPO"

dell'Avv. Gianluca Piccinni

1. Premessa: il fenomeno dei ribassi eccessivi nelle gare con il metodo del prezzo più basso 2. Inquadramento normativo. 3. Ipotesi concrete per tentare di ridurre tale fenomeno alla luce del D.p.r. 207/2010 e delle novità introdotte dal c.d. "decreto sviluppo" 4. Considerazioni conclusive.

1. Premessa: inquadramento normativo

Il dilagante fenomeno dei ribassi eccessivi nelle gare d'appalto di lavori pubblici, aggiudicate con il sistema del c.d. "prezzo più basso", sta creando notevoli danni all'economia nazionale e alle stesse imprese che operano (seriamente) sul mercato.

La crisi economica e il calo degli appalti ha scatenato una vera e propria "guerra" tra poveri in cui sono sempre più numerose le imprese che, pur di lavorare e di mantenere le qualificazioni soa, offrono ribassi elevatissimi alle pubbliche amministrazioni, con il risultato di alimentare i contenziosi, di realizzare opere di scarsa qualità (o di non completarle affatto) e di incorrere nel rischio di fallimento. La cattiva tendenza a un aumento incontrollato dei ribassi praticati dalle imprese per l'aggiudicazione degli appalti di lavori può avere termine, solo se gli enti appaltanti si avvarranno di una serie di accorgimenti che, in parte, il legislatore sta tentando di "codificare" (ci riferiamo, in particolare, al recente D.L. n. 70/11, meglio conosciuto come "Decreto Sviluppo", entrato in vigore il 14/05/11, in attesa di essere convertito in legge).

2. Inquadramento normativo

Per meglio comprendere l'entità e gli effetti di siffatto fenomeno occorre, sia pur brevemente, ricostruire il quadro normativo con particolare riferimento al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso stabilito dall'art. 82 del Codice. L'art. 82 del Codice stabilisce che il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato nel bando nei seguenti modi: a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari; b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.

Per i contratti da stipulare in parte a corpo e in parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.

Orbene, il menzionato criterio del prezzo più basso prevede l'aggiudicazione all'offerta con ribasso percentuale più elevato rispetto all'importo a base di appalto riportato nel bando di gara o nell'invito.

In tale criterio, è da rimarcare l'assenza di qualsiasi attenuazione della competizione tra i concorrenti in quanto il Codice, e qui risiede una rilevante innovazione rispetto al previgente art.21 della L. 109/94, ha eliminato il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale.

I concorrenti dispongono del solo strumento del prezzo per avere ragione della gara e ciò può indurre, - come troppo spesso si è verificato -, a valori dei ribassi di aggiudicazione troppo elevati e incompatibili con la corretta e regolare esecuzione del contratto.

Per contrastare tali evenienze, il legislatore ha ritenuto sufficiente (mentre, evidentemente, non lo è) prevedere l'imposizione dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di verificare l'attendibilità economica dell'offerta attraverso la "verifica di congruità dell'offerta medesima" (cfr art. 86, co.1).

Il calcolo della soglia di anomalia nel criterio del prezzo più basso si esegue con l'algoritmo descritto nell'art.86 co.1 del Codice (originariamente, l'art.21, co.1-bis, L. 109/94): le sta-

zioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media".

Ebbene, non a caso, il legislatore, all'art. 86 commi 1 e 2 s.s del Codice, non utilizza più la terminologia "soglia di anomalia" ma "soglia per individuare le offerte anormalmente basse" in quanto l'individuazione della soglia di anomalia non determina più l'automatica esclusione dell'impresa, ma solo l'obbligo per la Commissione di attivare il subprocedimento di verifica dell'offerta anormalmente bassa.

Con l'emanazione del regolamento di attuazione del Codice (DPR 207/10) viene disciplinata la fase di individuazione della soglia di anomalia: all'art. 121 viene specificato che ai fini della individuazione della soglia di anomalia di cui all'articolo 86, co. 1, del codice, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all'articolo 86, co 1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia. Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, co. 1, lett. c), del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, per le quali si procede alla verifica di anomalia ai sensi all'articolo 86, co. 1, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, co. 1, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Tale procedimento si applica anche ai lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, co. 1, lettera c), del codice e superiore alla soglia di cui all'art. 122, co. 9, del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, nonché nel caso di lavori di importo pari o inferiore alla soglia di cui all'articolo 122, co. 9, del Codice, qualora il bando non preveda l'esclusione automatica delle offerte anomale.

Il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

Il responsabile del procedimento, oltre ad avvalersi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante o della stessa commissione di gara, ove costituita, qualora lo ritenga necessario può richiedere la nomina della specifica commissione prevista dall'articolo 88, co 1-bis, del Codice.

Dunque, il sistema di calcolo della soglia di anomalia stabilito dalla citata disposizione assume un significato nuovo in quanto, di norma, non è più volta a determinare l'esclusione automatica di tutte le offerte superiori, facendo così cadere l'aggiudicazione alla migliore offerta rimanente; la stazione appaltante può invece aggiudicare al massimo ribasso senza alcun pregiudizio sul valore numerico del ribasso stesso, alla sola condizione di sottoporre l'offerta a verifica di congruità e all'esito positivo della stessa. In ogni caso, si opti o meno per l'automatismo di aggiudicazione, l'art.86, co. 4, del Codice esclude espressamente l'applicabilità della soglia di anomalia quando le offerte in gara sono minori di cinque (da 4 a 1) in virtù del fatto che in presenza di offerte dal numero così esiguo, il calcolo della soglia diventerebbe inattendibile perché vi è il concreto rischio di un accordo tra le imprese.

3. Ipotesi concrete per (tentare di) ridurre il fenomeno dei ribassi eccessivi alla luce del D.p.r. 207/10 e delle novità introdotte dal c.d. "decreto sviluppo".

Come abbiamo visto nelle riportate disposizioni normative, la soglia di anomalia costituisce, pertanto, una linea di demarcazione tra due tipi di offerte: quelle con ribassi inferiori

alla soglia, da considerarsi immediatamente accettabili, e quelle con ribassi superiori alla soglia, da ritenersi come offerte potenzialmente non congrue e perciò economicamente e teoricamente inaccettabili e come tali, da assoggettare a verifica ad opera della Commissione di gara.

Ne discende, pertanto, che se la verifica di congruità dell'offerta con ribasso più elevato si conclude con esito negativo, si passa a considerare l'offerta successiva sino all'individuazione della migliore offerta ritenuta "congrua". In tal caso se, per mera ipotesi, tutte le offerte con ribassi sopra la soglia calcolata risultassero non congrue, l'aggiudicazione dovrà avvenire in favore della prima offerta con ribasso al di sotto della soglia, da ritenere accettabile in virtù della menzionata normativa, facendo comunque salva sempre la possibilità per la Commissione di sottoporre a verifica anche tale offerta quando ciò sia necessario per circostanziate motivazioni (art.86 co. 3).

La logica di sottoporre a verifica di congruità l'offerta migliore era già presente nelle norme previgenti: la legge quadro sui lavori pubblici prevedeva lo stesso sistema solo per importi a base di appalto al di sopra della soglia comunitaria e, indipendentemente dall'importo, nelle gare con meno di cinque offerte. Mentre lo stesso sistema in esame era già previsto, senza riguardo alle soglie o al numero dei partecipanti, per gli appalti di forniture (cfr art.19 D.Lgs. n.358/1992), di servizi (cfr art.23 D.Lgs. n.157/1995) e di lavori, servizi e forniture dei settori speciali (cfr art. 23 D.Lgs. n.158/1995); con la sola variante di calcolare la soglia di anomalia (per il prezzo più basso) aggiungendo alla media aritmetica delle offerte un quinto della stessa media (anziché la media degli scarti).

Attualmente, con l'introduzione del D.l. 70/11, e in particolare, del co. 20 bis dell'art. 253 del Codice, è stato finalmente reintrodotto anche per gli appalti di importo superiore a 1.000.000 di euro e sino alla soglia di euro 4.845.000, sia pure con un limite di durata di applicabilità della disposizione al 31/12/2013, l'esclusione automatica delle offerte che presentano un percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del Codice.

Fatta questa debita premessa, le ulteriori soluzioni (in attesa della conversione definitiva in legge del menzionato "decreto sviluppo") per tentare di porre un "freno" al fenomeno dei ribassi "fuori controllo" potrebbero essere le seguenti:

A) inserimento nei bandi e/o disciplinari di gara di una soglia-limite di "congruità presunta" dell'offerta al di sopra della quale l'impresa è tenuta a produrre, contestualmente all'offerta e a pena di esclusione, i relativi giustificativi conformemente ad un modello predisposto dall'Amministrazione ed allegato alla *lex specialis.* Sul punto occorre premettere che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee[1] ha stabilito, in merito alla questione dell'esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente basse, che: "le norme fondamentali del trattato Cee relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, nonché il principio generale di non discriminazione, ostano a che una normativa nazionale che, per quanto concerne gli appalti di lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria e che presentano un interesse transfrontaliero certo, imponga tassativamente alle amministrazioni aggiudicatrici, qualora il numero delle offerte sia superiore a cinque, di procedere all'esclusione delle offerte considerate anormalmente basse rispetto alla prestazione da fornire, precludendo alle suddette amministrazioni aggiudicatrici qualsiasi possibilità di verificare la composizione di tali offerte richiedendo agli offerenti interessati precisazioni in merito a queste ultime"..

Ciò posto, quello che a noi più interessa è il principio enunciato nel successivo capoverso della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea poiché potrebbe rappresentare quel presupposto giuridico da richiamare, ad opera delle amministrazioni aggiudicatrici, per giustificare l'inserimento nel bando di gara di una soglia-limite di "congruità dell'offerta" superata la quale, l'esclusione sarà automatica (leggasi testualmente nel testo della decisione): "ciò non si verificherebbe (*rectius*: non si avrebbe violazione dei principi comunitari) nel caso in cui

[1] (C.G.C.E. sent 17/05/2008 nei proc. C-147/06, C-148/06)

una normativa nazionale o locale, o ancora l'amministrazione aggiudicatrice interessata, a motivo del numero eccessivamente elevato di offerte che potrebbe obbligare l'amministrazione aggiudicatrice a procedere alla verifica in contraddittorio di un numero di offerte talmente alto da eccedere la sua capacità amministrativa o da poter compromettere la realizzazione del progetto a causa del ritardo che tale verifica potrebbe comportare, fissasse una soglia ragionevole al di sopra della quale si applicherebbe l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse".

Orbene, il sopra riferito principio enunciato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, circa la legittimità di una clausola del bando che contenga l'individuazione di una soglia limite, al di sopra della quale far scattare l'esclusione automatica delle imprese, presuppone che l'Amministrazione fornisca ampia e dettagliata motivazione, nella delibera di indizione della gara, in ordine alla previsione di un elevato numero di imprese partecipanti e della conseguente necessità di non aggravare il procedimento di verifica delle offerte sospettate di anomalia per non compromettere la realizzazione dell'opera, soprattutto in quei casi in cui sussistono particolari motivi d'urgenza.

Siffatto principio, però, potrebbe dar adito a contestazioni in quanto la normativa nazionale non prevede per gli appalti sotto soglia, ad eccezione dei casi di cui all'art 122 del Codice (come attualmente modificato dal decreto sviluppo, in attesa di conversione), l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ma impone sempre il contraddittorio tra le imprese e l'Amministrazione.

In tal caso, l'unica soluzione per le Amministrazioni aggiudicatrici potrebbe essere quella di inserire nel bando una clausola – come anticipato - che contenga la previsione di una "soglia-limite" di "congruità presunta" dell'offerta, da individuarsi a cura della singola stazione appaltante per ciascuna tipologia di gara, imponendo già nella *lex specialis* la previsione che ove il concorrente intendesse presentare un'offerta superiore a siffatta soglia, è tenuto a presentare, a pena di esclusione, un'apposita scheda predisposta dall'Amministrazione (allegata al bando) da compilare seguendo i criteri stabiliti nel bando/disciplinare e ad allegare ad essa i documenti richiesti. L'inserimento di una siffatta clausola nel bando rappresenterebbe dunque un notevole deterrente per l'impresa che intende "bruciare" la concorrenza di imprenditori seri e qualificati, mediante dei ribassi eccessivi e non giustificabili.

Ed infatti, l'impresa "poco seria" che intende partecipare ad una gara di tal genere, è già consapevole - perché ciò è previsto nel bando - che ove intenda con il ribasso contenuto nella propria offerta superare il limite di "congruità presunta" indicato nel bando sarebbe tenuta ad inserire, pena l'automatica esclusione, nella busta dell'offerta economica tutta la documentazione specifica richiesta nel bando. Sicuramente, pertanto, tale impresa, con una clausola di tal natura, si guarderà bene dall'indicare una percentuale di ribasso superiore alla soglia di "congruità presunta" perché ove non fosse in grado di comprovare la rigorosa osservanza di tutti i criteri previsti nel bando, sarebbe automaticamente esclusa dalla gara.

In particolare, i criteri da rispettare da parte dell'impresa che intenda superare detto limite di "congruità presunta", potrebbero essere i seguenti, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

a. Manodopera: Il costo della manodopera deve essere determinato sulla base dell'ultima Tabella dei prezzi emessa dall'Associazione degli Industriali o categoria di appartenenza, di cui dovrà essere allegata copia semplice. Le voci di costo della Tabella dei prezzi dovranno essere integrate, a cura del concorrente, con il prospetto di calcolo delle maggiorazioni di costo orario da applicare alle singole lavorazioni, in conformità alle eventuali previsioni contrattuali. Nel caso si intenda utilizzare manodopera proveniente da altre Province, rispetto a quella in cui l'opera deve essere realizzata, i costi dovranno essere integrati delle indennità di trasferta, secondo quanto indicato nei listini ufficiali di riferimento.

b. Materiali: A giustificazione del costo dei materiali, l'offerente deve fornire in copia conforme corrispondenza commerciale di offerte impegnative, sottoscritta tra le parti.

Tutti gli atti prodotti devono essere privi di correzioni e devono riportare la quantità della fornitura assunta; devono essere, altresì, impegnativi e vincolanti per il fornitore per tutta la durata dell'appalto, anche se riferiti a prezzi controllati e quindi suscettibili di variazioni. Qualora l'offerente si dovesse trovare in possesso di materiali disponibili in magazzino non utilizzati in lavori precedenti, la particolare situazione dovrà essere opportunamente documentata con una copia, anche semplice, degli atti contabili che attestino l'effettiva esistenza di tali scorte, sia per quantità che per qualità. Si precisa che, qualora tra gli schemi di analisi da compilare dovesse essere compreso anche lo schema di analisi relativo alla fornitura di materiale da cava di prestito, l'offerente dovrà riportare tra le varie indicazioni quella relativa alla distanza della/e cava/e reperita/e e fornire contestualmente ogni documento in originale o in copia conforme, atto a provare la disponibilità della/e cava/e stessa/e, la capacità estrattiva e la qualità dei materiali nonché le autorizzazioni e le relative licenze di esercizio.

In modo analogo dovrà essere documentata la disponibilità delle discariche destinate a ricevere i materiali di risulta e/o delle discariche autorizzate a smaltire i materiali inquinanti, nonché il costo di sistemazione degli stessi e delle relative indennità, anche di natura fiscale. In caso di aggiudicazione, qualora si accertasse l'insufficienza e/o l'impossibilità, comunque motivata, di utilizzare le cave indicate, l'affidatario dovrà farsi carico di acquisire, in ogni caso, le cave necessarie per la realizzazione dei lavori, con ogni onere a suo carico ivi compresa la eventuale maggiore o diversa distanza dal cantiere.

c. Mezzi d'opera, impianti e subappalti: per i mezzi d'opera, impianti, macchinari ed attrezzature di cantiere deve essere fornita copia del Registro dei beni ammortizzabili aggiornato all'ultimo bilancio utile depositato. In detto registro dovrà risultare evidenziato il valore d'acquisto del mezzo, ovvero impianto, che si intende utilizzare, il valore residuo da ammortizzare ed il costo di ammortamento annuale fiscalmente ammesso.

Per tutti i mezzi d'opera, impianti e macchinari, il cui possesso è certificato dal predetto Registro, l'offerente dovrà fornire anche le sotto-analisi comprensive della spesa fissa dell'operatore e dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dei ricambi, dell'energia, dei carburanti e lubrificanti, dei bolli di circolazione e/o delle assicurazioni e quant'altro indispensabile per il funzionamento degli stessi.

Nelle analisi e sotto-analisi, dovrà essere posto in chiaro il riferimento al mezzo d'opera indicandone la posizione nel Registro dei beni ammortizzabili, nonché, nel caso di nolo, nei relativi contratti/offerte.

Inoltre, qualora il concorrente si proponga di ricorrere al nolo a caldo di macchinari e/o impianti deve fornire la stessa documentazione fornita in caso di subappalto. Nel caso di dichiarazione di subappalto in sede di offerta, dovranno essere indicate in maniera puntuale e analitica le lavorazioni o parti di opere, con le corrispondenti categorie e le relative quantità.

d. Trasporti: Il costo dei trasporti da/per il cantiere, eventualmente compreso negli schemi di analisi, dovrà essere documentato dall'offerente con apposite sotto-analisi sia nel caso che l'offerente intenda utilizzare mezzi propri, che nel caso in cui lo stesso intenda ricorrere al nolo. In quest'ultimo caso, la documentazione dovrà risultare del tutto corrispondente ai requisiti richiesti per il caso di subappalto.

e. Produttività: Qualora l'offerente si trovasse in possesso di metodologie tecnologiche diverse da quelle indicate dal progettista che, non comportando alcuna variante al servizio, consentano di realizzare produttività diverse da quelle indicate, lo stesso potrà provvedere direttamente a modificare i dati riportati negli schemi di analisi; in tal caso, l'offerente avrà cura di giustificare e dimostrare la variazione con apposita ed esaustiva relazione.

f. Spese generali: Le spese generali sono articolate in due categorie, distinte in fisse e variabili, in rapporto alla durata del contratto e devono essere precisate, opportunamente disaggregate con le voci di spesa e la relativa incidenza.

g. Utile d'impresa: inserire nel bando un coefficiente numerico per individuare il c.d. utile di impresa, con l'avvertenza che sarà

considerata inattendibile quella offerta che, depurata dal valore economico dell'anomalia, non garantisca all'imprenditore un utile pari o superiore a detto coefficiente.
Inserendo siffatti criteri, l'Amministrazione sarebbe già in grado di giustificare l'automatica esclusione dalle gare delle imprese che, con la loro offerta, abbiano superato la soglia di congruità presunta e non abbiano dimostrato "carte alla mano" di essere in grado di giustificare il minor prezzo offerto.
B. sistema di controllo "a valle" sui lavori pubblici, costituendo una commissione unica ai sensi dell'art. 88, comma 1 bis del Codice e dell'art. 121 del nuovo regolamento di attuazione (DPR 207/2010) a composizione mista che verifichi le offerte che superino la soglia di "congruità presunta", in ausilio della stazione appaltante (ovviamente, ciò vale per i Comuni con maggiori abitanti);
C. prevedere nel bando apposite clausole rescissorie da inserirsi obbligatoriamente nel contratto: ciò servirà, da un lato, ad evitare l'insorgere di contestazioni da parte dell'impresa aggiudicataria, in sede di stipula del contratto (le clausole sono già note nel bando e sono state accettate dall'impresa partecipante) e, dall'altro, servirà a garantire la stazione appaltante circa il rispetto, da parte dell'aggiudicatario, della normativa vigente sulla sicurezza dei luoghi di lavoro o di qualità dei materiali e dei lavori, sull'inesistenza di infiltrazioni mafiose etc, durante la fase di esecuzione del rapporto con possibilità di sciogliersi in ogni momento dal vincolo contrattuale;
D. introdurre criteri che consentano alle stazioni appaltanti di verificare l'affidabilità delle imprese. Si tratta dei cosiddetti "criteri reputazionali" da rendere effettivi attraverso meccanismi premiali riferiti, ad esempio, al rispetto dei tempi di esecuzione di precedenti lavori, alla mancata presentazione di eccezioni e riserve non dipendenti da errori progettuali dell'amministrazione appaltante.
E. istituire una banca dati a livello regionale e/o provinciale nella quale inserire i dati delle imprese che, resisi aggiudicatarie con ribassi eccessivi, non hanno poi completato l'opera o l'hanno eseguita non a regola d'arte;

Considerazioni conclusive

Il varo del nuovo "Decreto Sviluppo" se, da un lato, va accolto con favore perché finalmente ripristina, sia pure in maniera temporalmente limitata (sino al 31/12/2013), il sistema di esclusione automatica delle offerte anomale anche per le gare con importi inferiori alla soglia comunitaria, dall'altro, non introduce alcuna innovazione rispetto al passato sotto il profilo della maggiore celerità e speditezza dei controlli (art. 48 del Codice) da parte della stazione appaltante in merito al possesso dei requisiti generali e speciali autodichiarati dalle imprese, presupposto indispensabile per procedere alla tempestiva consegna dei lavori e, di conseguenza, per accelerare i tempi di realizzazione dell'opera.
Ed infatti, se l'istituzione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (già prevista sotto altra "veste") può sembrare una soluzione idonea a risolvere tale problema (gli accertamenti avverrebbero in tempo reale), nell'immediato, prima che essa divenga operativa, il problema rimane e non è di poco conto.
Sono fin troppo note, infatti, le difficoltà che le stazioni appaltanti incontrano (soprattutto nei comuni con maggiori abitanti e con gare di elevato importo) nel procedimento di controllo dei requisiti ex art. 48, visti i tempi "biblici" per acquisire dagli enti competenti la documentazione relativa all'impresa aggiudicataria e all'impresa che segue in graduatoria.
In tal caso, per colmare siffatta lacuna si potrebbe pensare di inserire un emendamento al decreto sviluppo che consenta alle stazioni appaltanti di richiedere direttamente alle prime due imprese classificate, in un assegnando termine perentorio e nel rispetto della regola dello stand and still, la documentazione in originale attestante il possesso dei requisiti auto-dichiarati.
Così facendo, la stazione appaltante è in grado di compiere una prima verifica sui requisiti delle prime due imprese e, in caso di esito positivo dei controlli, potrà procedere all'immediata consegna "sotto riserva" dei lavori, in attesa che vengano acquisiti ex officio i documenti richiesti agli enti competenti.
Nel caso in cui dai controlli compiuti ex officio dall'Amministrazione emergano irregolarità, in tal caso l'impresa si vedrà revocata

l'aggiudicazione e avrà diritto al rimborso delle sole spese relative alle somministrazioni di materiali e le lavorazioni svolte e contabilizzate con apposite liste.

Un escamotage di tal genere (in parte già previsto, pur se con diverse finalità, dagli artt. 129 e 130 Dpr 554/99), sarebbe in grado di sveltire il procedimento di consegna dei lavori e, al contempo, di anticipare di molto i tempi di realizzazione dell'opera. Ovviamente, tale procedimento va coordinato con quanto stabilito all'art. 11 del Codice, in particolare con il comma 8, e con la circostanza che il Codice non prevede altra ipotesi di consegna anticipata dei lavori se non nei casi d'urgenza.

«::::::::: *GA* :::::::::»